
Allegato 2

INDICE

DESCRITTORE 1 - BIODIVERSITÀ.....	3
DESCRITTORE 2 - SPECIE NON INDIGENE.....	10
DESCRITTORE 3 - SPECIE SFRUTTATE DALLA PESCA COMMERCIALE.....	12
DESCRITTORE 4 - RETE TROFICA MARINA.....	16
DESCRITTORE 5 - EUTROFIZZAZIONE.....	18
DESCRITTORE 6 - INTEGRITÀ DEL FONDALE MARINO.....	23
DESCRITTORE 7 - CONDIZIONI IDROGRAFICHE.....	25
DESCRITTORE 8 - CONTAMINANTI.....	26
DESCRITTORE 9 - CONTAMINAZIONE NEI PRODOTTI DELLA PESCA.....	28
DESCRITTORE 10 - RIFIUTI MARINI.....	29
DESCRITTORE 11 - RUMORE SUBACQUEO.....	31

DESCRITTORE 1 - BIODIVERSITÀ

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 1 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale GES
<p>G 1.1 - Le specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Uccelli:</u></p> <p>G1.1 - Le popolazioni delle specie di uccelli marini elencate nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mostrano distribuzione, abbondanza e parametri demografici compatibili con la conservazione a lungo termine.</p> <p><u>Mammiferi:</u></p> <p>G1.2 - Tutte le specie di mammiferi marini elencate nella Direttiva Habitat hanno livelli di abbondanza che consentono di qualificarsi nella categoria "<i>Least Concern</i>" della IUCN (cfr. con la Decisione IG.21/3 della Convenzione di Barcellona) a livello regionale o subregionale, secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione 2017/848.</p> <p><u>Rettili (C. caretta):</u></p> <p>G1.3 - La distribuzione e abbondanza della popolazione in mare e nidificante di <i>Caretta caretta</i> è stabile o in espansione e le caratteristiche demografiche della popolazione nidificante non mostrano segnali di alterazione a causa delle pressioni antropiche. Gli habitat critici conosciuti (cioè i siti di nidificazione e i siti di alimentazione neritica /aggregazione) non subiscono perturbazioni di rilievo.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p><u>Uccelli: Testo confermato</u></p> <p>G1.1 - Le popolazioni delle specie di uccelli marini elencate nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mostrano distribuzione, abbondanza e parametri demografici compatibili con la conservazione a lungo termine, in ciascuna sotto regione, sia per le specie nidificanti, sia per quelle svernanti o in fase post-riproduttiva.</p> <p><u>Mammiferi: Testo confermato</u></p> <p>G1.2 - Tutte le specie di mammiferi marini elencate nella Direttiva Habitat hanno livelli di abbondanza che consentono di qualificarsi nella categoria "<i>Least Concern</i>" della IUCN (cfr. con la Decisione IG.21/3 della Convenzione di Barcellona) a livello regionale o subregionale, secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione 2017/848.</p> <p><u>Rettili (C. caretta): Testo confermato</u></p> <p>G1.3 - La distribuzione e abbondanza della popolazione in mare e nidificante di <i>Caretta caretta</i> è stabile o in espansione e le caratteristiche demografiche della popolazione nidificante non mostrano segnali di alterazione a causa delle pressioni antropiche. Gli habitat critici conosciuti (cioè i siti di nidificazione e i siti di alimentazione neritica /aggregazione) non subiscono perturbazioni di rilievo.</p>

Attuale GES
G 1.4 - Le comunità ittiche costiere presentano caratteristiche demografiche soddisfacenti.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Pesci costieri:</u></p> <p>G1.4 - Le comunità ittiche costiere presentano caratteristiche demografiche in termini di biomassa e struttura che tendono a quelle osservate in aree (zone B e C delle aree marine protette) considerate di riferimento perché soggette ad attività di prelievo sostenibili.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>G1.4 - Le comunità ittiche costiere presentano caratteristiche demografiche in termini di biomassa e struttura che tendono a quelle osservate in aree (zone B e C delle aree marine protette) considerate di riferimento perché soggette ad attività di prelievo sostenibili.</p>

Attuale GES
G1.3 - I popolamenti ittici e di cefalopodi, anche d'interesse commerciale, sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Pesci pelagici, Pesci demersali, Pesci di acque profonde, Cefalopodi costieri e della piattaforma continentale:</u></p> <p>G1.5 - Le comunità ittiche demersali, pelagiche, di acque profonde e i cefalopodi sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. In particolare, le specie di interesse conservazionistico presentano caratteristiche in termini di biomassa e di struttura demografica che ne assicurano la vitalità a lungo termine e le specie sfruttate commercialmente si mantengono entro limiti biologicamente sicuri.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>G1.5 - Le comunità ittiche demersali, pelagiche, di acque profonde e i cefalopodi sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. In particolare, le popolazioni delle specie di interesse conservazionistico presentano caratteristiche in termini di biomassa e di struttura demografica che ne assicurano la stabilità a lungo termine e le specie sfruttate commercialmente si mantengono entro limiti biologicamente sicuri.</p>

Attuale GES
Determinazione di GES assente nel precedente ciclo
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Habitat pelagici:</u></p> <p>G1.6 - Lo stato delle comunità planctoniche rappresentato attraverso la ricchezza, la relativa abbondanza e la composizione delle specie, mantiene o consegue una condizione soddisfacente in linea con le prevalenti condizioni ambientali.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> <p>G1.6 - Lo stato delle comunità planctoniche rappresentato attraverso la ricchezza, la relativa abbondanza e la composizione delle specie, mantiene o consegue una condizione soddisfacente in linea con le prevalenti condizioni ambientali.</p>

Attuale GES
<p>G1.2 - Gli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>G6.1 - È assente ogni pressione significativa dovuta a: a) perturbazioni fisiche determinate dalle attività antropiche che operano in modo attivo sul fondo marino e b) perdita fisica su substrati biogenici connessa alle attività antropiche.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti:</u></p> <p>G1G6.1 - L'entità della perdita del tipo di habitat, dovuta a pressioni antropiche, non deve superare il 2% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione, e gli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat, compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica, non devono superare il 25% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> <p>G1G6.1 - L'entità della perdita del tipo di habitat, dovuta a pressioni antropiche, non deve superare il 2% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione, e gli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat, compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica, non devono superare il 25% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione.</p>

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 1 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale Traguardo ambientale
<p>T 1.1 - Incremento nel numero delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona che mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Uccelli:</u></p> <p>T1.1 - La maggioranza delle specie marine elencate nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione quantitativamente compatibile con il raggiungimento del GES in ciascuna sotto regione, sia per le specie nidificanti, sia per quelle svernanti o in fase post-riproduttiva. Per ciascun gruppo si considera raggiunto il target se si supera la soglia del 75% delle specie.</p> <p><u>Mammiferi:</u></p> <p>T1.2 - Riduzione della mortalità accidentale causata da attività umane al di sopra della soglia calcolata tramite il Potential Biological Removal (PBR), in cui siano considerati la stima di abbondanza corretta almeno per l'availability bias e i valori di R_{max} e Fr definiti secondo lo status di conservazione IUCN delle sottopopolazioni mediterranee.</p> <p><u>Rettili (C. caretta):</u></p> <p>T1.3 - Lo schema di distribuzione della popolazione nidificante nazionale di <i>Caretta caretta</i> e l'abbondanza della popolazione nidificante in aree indice rappresentative sono stabili o in aumento. I parametri demografici neonatali quali la percentuale di emersione e la sex ratio nelle aree indice raggiungono i valori soglia definiti in ambito IMAP. Le aree indice sono oggetto di misure spaziali di conservazione, gestione delle attività umane e adeguato sforzo di monitoraggio. Gli habitat critici conosciuti (cioè i siti di nidificazione e i siti di alimentazione neritica /aggregazione) sono soggetti a misure di gestione delle maggiori comprovate pressioni</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p><u>Uccelli: Testo confermato</u></p> <p>T1.1 - La maggioranza delle specie marine elencate nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione quantitativamente compatibile con il raggiungimento del GES in ciascuna sotto regione, sia per le specie nidificanti, sia per quelle svernanti o in fase post-riproduttiva. Per ciascun gruppo si considera raggiunto il target se si supera la soglia del 75% delle specie.</p> <p><u>Mammiferi: Testo confermato</u></p> <p>T1.2 - Riduzione della mortalità accidentale causata da attività umane al di sopra della soglia calcolata tramite il Potential Biological Removal (PBR), in cui siano considerati la stima di abbondanza corretta almeno per l'availability bias e i valori di R_{max} e Fr definiti secondo lo status di conservazione IUCN delle sottopopolazioni mediterranee.</p> <p><u>Rettili (C. caretta): Testo modificato</u></p> <p>T1.3 - Lo schema di distribuzione della popolazione nidificante nazionale di <i>Caretta caretta</i> e l'abbondanza della popolazione nidificante in aree indice rappresentative sono stabili o in aumento. I parametri demografici neonatali quali la percentuale di emersione e la sex ratio nelle aree indice raggiungono i valori soglia definiti in ambito IMAP. Le aree indice sono oggetto di misure spaziali di conservazione, gestione delle attività umane e adeguato sforzo di monitoraggio. Gli habitat critici conosciuti (cioè i siti di nidificazione e i siti di alimentazione neritica /aggregazione) sono soggetti a misure di contenimento delle maggiori comprovate pressioni</p>

Attuale Traguardo ambientale
<p>T1.4 - I popolamenti ittici costieri mostrano un miglioramento valutato sulla base delle caratteristiche demografiche delle popolazioni delle specie ittiche costiere che li compongono, in riferimento alle condizioni proprie delle AMP.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Pesci costieri:</u></p> <p>T1.4 - Riduzione del prelievo alieutico sulle specie ittiche costiere attraverso l'applicazione di misure di regolamentazione e controllo delle attività di pesca ricreativa e professionale artigianale.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>T1.4 - Applicazione di misure di regolamentazione e controllo delle attività di pesca ricreativa e professionale artigianale.</p>

Attuale Traguardo ambientale
<p>T 1.3 - La condizione delle popolazioni delle specie rappresentative di pesci e cefalopodi, anche d'interesse commerciale, mostra un miglioramento. Queste includono specie vulnerabili, in relazione alla loro bassa capacità riproduttiva (squali e razze) e/o specie di pesci e cefalopodi sfruttate commercialmente. A queste ultime si applica il Traguardo ambientale T 3.1, proprio del Descrittore 3</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Pesci pelagici, Pesci demersali, Pesci di acque profonde, Cefalopodi costieri e della piattaforma continentale:</u></p> <p>T1.5 - Entro il 2030 viene ridotta la mortalità associata alle catture accidentali delle specie ittiche demersali, pelagiche e di acque profonde non sfruttate commercialmente ed inserite nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona attraverso l'applicazione di misure sui mestieri di pesca maggiormente responsabili del bycatch. Ai cefalopodi e alle specie ittiche demersali, pelagiche e di acque profonde di interesse commerciale si applica quanto previsto dal Traguardo ambientale Tx.x, proprio del Descrittore 3</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>T1.5 - Entro il 2030 viene ridotto il tasso di cattura associato alle catture accessorie/accidentali delle specie ittiche listate negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona per favorire il progressivo recupero dello stato di salute delle popolazioni mediante l'applicazione di misure tecniche nelle principali attività di pesca nazionali e l'identificazione e formalizzazione delle taglie di cattura minima e massima delle specie il cui prelievo deve essere regolamentato, tenendo conto della rispettiva strategia di gestazione e riproduzione (Raccomandazione GFCM/44/2021/16). Ai cefalopodi e alle specie ittiche demersali, pelagiche e di acque profonde di interesse commerciale si applica quanto previsto dal Traguardo ambientale T3.1, proprio del Descrittore 3.</p>

Attuale Traguardo ambientale
Traguardo ambientale assente nel precedente ciclo
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Habitat pelagici:</u></p> <p>T1.6 - La relazione tra i gruppi principali appartenenti al fitoplancton (diatomee e dinoflagellati), al mesozooplancton (copepodi e cladoceri) e al macrozooplancton non subisce variazioni significative valutate attraverso un incremento delle conoscenze sulle pressioni antropiche e naturali.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> <p>T1.6 - La relazione tra i gruppi principali appartenenti al fitoplancton (diatomee e dinoflagellati), al mesozooplancton (copepodi e cladoceri) e al macrozooplancton non subisce variazioni significative valutate attraverso un incremento delle conoscenze sulle pressioni antropiche e naturali.</p>

Attuale Traguardo ambientale

T 1.2 - Incremento nel numero degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona che mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.

T 6.1 - È adottata una specifica regolamentazione per la limitazione degli impatti derivanti da perdita fisica su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.

T 6.2 - È tutelata dal fenomeno di perturbazione fisica almeno il 10% dell'area relativa ai substrati attualmente sfruttabili dalle attività di pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo.

T 6.3 - È implementata una regolamentazione per verificare:

- che non si esercitino attività di pesca su substrati biogenici, tenendo in considerazione anche le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009;
- che le imbarcazioni che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla posizione delle imbarcazioni stesse, in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico con LFT < 15 m.

Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica

Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti:

T1T6.1 - Mantenimento o conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat marini di particolare valenza conservazionistica ed elencati negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona e nella Direttiva Habitat, quali *P. oceanica* (Habitat 1120), coralligeno e coralli profondi - coralli bianchi (Habitat 1170) e fondi a rodoliti; attraverso:

- Iniziative di restauro passivo mediante la realizzazione di campi ormeggio in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Iniziative pilota di restauro attivo degli habitat 1120 e 1170, in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Implementazione della regolamentazione per la verifica che la totalità delle imbarcazioni (100%) che operano con attrezzi da pesca trainati, che hanno interazione con il fondo, o con reti a circuizione siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.

Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica

Testo confermato

Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti:

T1T6.1 - Mantenimento o conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat marini di particolare valenza conservazionistica ed elencati negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona e nella Direttiva Habitat, quali *P. oceanica* (Habitat 1120), coralligeno e coralli profondi - coralli bianchi (Habitat 1170) e fondi a rodoliti; attraverso:

- Iniziative di restauro passivo mediante la realizzazione di campi ormeggio in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;
- Iniziative pilota di restauro attivo degli habitat 1120 e 1170, in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;

Implementazione della regolamentazione per la verifica che la totalità delle imbarcazioni (100%) che operano con attrezzi da pesca trainati, che hanno interazione con il fondo, o con reti a circuizione siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.

DESCRITTORE 2 - SPECIE NON INDIGENE

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 2 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale GES
G 2.1 - È ridotto al minimo il numero di specie non indigene di nuova introduzione in aree associate ai principali vettori di introduzione
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Allo stato attuale non vengono proposte modifiche alla definizione del GES
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u> G 2.1 -. È ridotto al minimo il numero di specie non indigene di nuova introduzione in aree associate ai principali vettori di introduzione

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 2 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale Traguardo ambientale
T 2.1 - Entro il 2020 tutti i porti ed i terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema di "early warning" per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Si propone che venga eliminato in quanto considerato raggiunto
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica

Attuale Traguardo ambientale
T 2.2 - Sono implementati i sistemi di tracciabilità di tutte le importazioni, traslocazioni e spostamenti di specie non indigene in impianti di acquacoltura come previsto dal Regolamento 708/2007 e successive modifiche.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Si propone che venga eliminato in quanto considerato raggiunto
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica

Attuale Traguardo ambientale
T 2.3 - Sono attivati sistemi di risposta da parte delle Autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all'acquacoltura
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Allo stato attuale non vengono proposte modifiche alla definizione del Target
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u>
T 2.3 - Sono attivati sistemi di risposta da parte delle Autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all'acquacoltura

Attuale Traguardo ambientale
T 2.4 - Sono ridotte le lacune conoscitive in merito alle principali vie di introduzione e vettori
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Allo stato attuale non vengono proposte modifiche alla definizione del Target
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u>
T 2.4 - Sono ridotte le lacune conoscitive in merito alle principali vie di introduzione e vettori

DESCRITTORE 3 - SPECIE SFRUTTATE DALLA PESCA COMMERCIALE

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 3 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale GES
<p>G 3.1 - Tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali, unitamente alle principali specie di piccoli pelagici (acciughe e sardine), sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare: a) per tutte le specie bersaglio oggetto di regolari valutazioni analitiche di stock assessment i livelli degli indicatori relativi alla mortalità da pesca e alla biomassa dei riproduttori dovranno essere contenuti entro limiti biologicamente sicuri definiti mediante "reference point" più adatti a seconda dei dati disponibili e della specie, tenuto conto di un "margine precauzionale" che consideri livelli di incertezza, misurata statisticamente o empiricamente; b) per le altre specie bersaglio i valori degli indicatori di popolazione derivati da campagne scientifiche associati al criterio D3C1, D3C2, D3C3 sono superiori ad un margine precauzionale minimo della serie storica in percentili.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>G 3.1 - Tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare: per tutte le specie bersaglio i livelli degli indicatori relativi alla mortalità da pesca, alla biomassa dei riproduttori (o loro proxy), ed alla ripartizione per taglia ed età, sono contenuti entro limiti biologicamente sicuri mostrando valori compatibili con il conseguimento del massimo sfruttamento sostenibile definiti mediante i "reference point" più appropriati, in base ai dati disponibili e alle caratteristiche della specie. In questo contesto, vengono privilegiate le valutazioni condotte mediante metodi per "data-rich stock", seguite da quelle condotte utilizzando metodi per "data poor stocks" e infine applicando indicatori di popolazione derivati da campagne scientifiche.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>G3.1 -Tutte le specie sfruttate dalla pesca commerciale sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare: per tutti gli stock i livelli degli indicatori relativi alla mortalità da pesca, alla biomassa dei riproduttori (o loro proxy), ed alla ripartizione per taglia ed età, sono contenuti entro limiti biologicamente sicuri mostrando valori compatibili con il conseguimento del massimo sfruttamento sostenibile definiti mediante i "reference point" più appropriati, in base ai dati disponibili e alle caratteristiche della specie.</p> <p>La valutazione viene condotta sugli stock oggetto di piani di gestione e su quelli per cui sono disponibili dati sufficienti per un assessment con un buon grado di affidabilità, con la prospettiva di estendere l'analisi a tutte le specie sfruttate dalla pesca commerciale.</p>

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 3 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale Traguardo ambientale
<p>T 3.1 - Per tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali soggette a valutazioni analitiche, unitamente alle principali specie di piccoli pelagici (acciughe e sardine), che presentano attualmente mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, stimato tenendo conto di un "margine precauzionale" basato sui livelli di incertezza, misurata statisticamente o empirica (e.g. approccio dei percentili), è ridotta, entro il 2020, la mortalità da pesca corrente (Fcurr) o "l'exploitation rate" (E) in accordo con quanto è definito dai Piani di Gestione Pluriennale della PCP, i cui obiettivi sono di riportare entro il 2020 gli stock in condizioni di sostenibilità.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>Per tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali soggette a valutazioni analitiche, unitamente alle principali specie di piccoli pelagici (acciughe e sardine), che presentano attualmente mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, è ridotta, entro il 2026, la mortalità da pesca corrente (Fcurr) o "l'exploitation rate" (E) in accordo con quanto è definito dai Piani di Gestione Pluriennale della PCP o, se non altrimenti definiti, entro limiti sostenibili.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>T 3.1 - Per tutte le specie sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali, e/o soggette a valutazioni analitiche validate in ambito internazionale o nazionale, che presentano mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, è ridotta la mortalità da pesca corrente (Fcurr) o "l'exploitation rate" (E) in accordo con quanto è previsto dai Piani di Gestione Pluriennali e internazionali in vigore o, se non altrimenti definiti, entro limiti sostenibili.</p>

Attuale Traguardo ambientale
<p>T 3.2 - Entro il 2020 è ridotto l'impatto ed aumentata la conoscenza degli effetti sulle risorse ittiche e la biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("IUU fishing"), anche attraverso l'implementazione a livello nazionale del Reg. 1005/2008 per il contrasto della IUUF.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>Entro il 2026 è valutato e ridotto l'impatto sulle risorse ittiche e sulla biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("IUU fishing"), anche attraverso l'implementazione a livello nazionale del Reg. 1005/2008 per il contrasto della IUUF.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>T 3.2 - È valutato il rischio potenziale e ridotto l'impatto sulle risorse ittiche e sulla biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("IUU fishing"), attraverso l'implementazione a nazionale dei Reg. (CE) n. 1005/2008, Reg. (CE) n. 1010/2009, e Reg. (CE) n. 1224/2009 come modificato dal reg (UE) 2023/2042.</p>

Attuale Traguardo ambientale
<p>T 3.3 - Entro il 2020 è predisposta una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane ed è effettuata una prima valutazione del suo impatto.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>Entro il 2026 è adottata una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane e viene ridotto l'impatto sulle risorse e sulla biodiversità marina.</p> <p>(proposta alternativa)</p> <p>Entro il 2026 è adottata una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane, viene ridotto e monitorato l'impatto sulle risorse e sulla biodiversità marina anche mediante l'implementazione di un sistema di registrazione delle catture.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>T 3.3 - In linea alle disposizioni stabilite dal Reg. (CE) n.1224/2009 come modificato dal Reg (UE) n. 2023/2042 è adottata una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane, viene monitorato e ridotto l'impatto sulle risorse e sulla biodiversità marina.</p>

Attuale Traguardo ambientale
<p>T 3.4 - Entro il 2020 è regolamentata la Taglia Minima di Sbarco ("Minimum Landing Size") dei selaci commerciali.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>Entro il 2026 viene adottata una regolamentazione della taglia minima di conservazione ("Minimum Conservation Size") per le principali specie di selaci commerciali.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>T 3.4 - Viene finalizzato un piano tecnico per la mitigazione degli effetti delle catture delle principali specie di selaci commerciali in relazione alla taglia di cattura in accordo con le misure tecniche previste dal Reg. (UE) n. 1241/2019 e con la Raccomandazione GFCM/44/2021/16.</p>

Alla luce del Piano di azione della UE per la pesca sostenibile, delle valutazioni preliminari condotte nell'ambito del programma di Monitoraggio MSFD D3-03 relativo al *bycatch*, ed ai dati disponibili a livello nazionale provenienti da DCF, è ritenuto opportuno adottare un traguardo ambientale sul tema della valutazione e riduzione delle catture accessorie (*bycatch*) di specie di valore conservazionistico.

Attuale Traguardo ambientale
nessuno
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>Entro il 2026 vengono monitorati i tassi di cattura delle specie catture accessorie/bycatch nei principali métier di pesca nazionali[anche] mediante l'integrazione dei diversi monitoraggi e programmi di raccolta dati nazionali.</p> <p>(proposta alternativa)</p> <p>Entro il 2026 viene ridotto il tasso di cattura delle specie accessorie/bycatch di valore conservazionistico nei principali métier di pesca nazionali.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p>T3.5 - I tassi di cattura accidentale delle specie di valore conservazionistico nelle principali attività di pesca nazionali vengono monitorati mediante l'integrazione e potenziamento dei diversi monitoraggi e programmi di raccolta dati nazionali ed internazionali, e vengono mitigati mediante l'adozione di adeguate misure.</p>

DESCRITTORE 4 - RETE TROFICA MARINA

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 4 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica.

Attuale GES
G4.1 - La diversità all'interno di gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari (fitoplancton), mesopredatori demersali (specie ittiche) e predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
G4.1 - La diversità all'interno di gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari e secondari, i mesopredatori demersali (specie ittiche) e i predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo modificato</u>
G4.1 - La diversità all'interno di gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari e dello zooplancton, i mesopredatori demersali (specie ittiche) e i predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.

Attuale GES
G 4.2 - L'equilibrio della biomassa (o suo proxy) tra gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari (e.g. fitoplancton), mesopredatori demersali (specie ittiche) e predatori apicali non subisce effetti significativamente avversi dovuti a pressioni antropiche.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
G4.2 - L'equilibrio della biomassa (o suo proxy) tra gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari e secondari, i mesopredatori demersali (specie ittiche) e i predatori apicali non subisce effetti significativamente
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo modificato</u>
G4.2 - L'equilibrio della biomassa (o suo proxy) tra gilde trofiche selezionate rappresentative di almeno i produttori primari e dello zooplancton, i mesopredatori demersali (specie ittiche) e i predatori apicali non subisce effetti significativamente

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 4 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica.

Attuale Traguardo ambientale
<p>T4.1 - Lo status di componenti trofiche selezionate degli ecosistemi è migliorato o si mantiene entro margini di variazione precauzionale indicando l'assenza di sostanziali modifiche strutturali e funzionali degli ecosistemi marini. La valutazione viene condotta con opportune metriche in riferimento ad almeno le seguenti gilde trofiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- produttori primari (fitoplancton);- mesopredatori (specie ittiche);- predatori apicali.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>T4.1 - Lo status di componenti trofiche selezionate degli ecosistemi è migliorato o si mantiene entro margini di variazione precauzionale indicando l'assenza di sostanziali modifiche strutturali e funzionali degli ecosistemi marini. La valutazione viene condotta con opportune metriche in riferimento ad almeno le seguenti gilde trofiche ed almeno ai criteri D4C1 e D4C2:</p> <ul style="list-style-type: none">- produttori primari e secondari;- mesopredatori (specie ittiche);- predatori apicali.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p>T4.1 - Lo stato di componenti trofiche selezionate degli ecosistemi è migliorato o si mantiene entro margini di variazione precauzionale indicando l'assenza di sostanziali modifiche strutturali e funzionali degli ecosistemi marini. La valutazione viene condotta con opportune metriche in riferimento ad almeno le seguenti gilde trofiche ed almeno ai criteri D4C1 e D4C2:</p> <ul style="list-style-type: none">- produttori primari e zooplancton;- mesopredatori (specie ittiche);- predatori apicali.

DESCRITTORE 5 - EUTROFIZZAZIONE

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 5 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale GES
<p>G 5.1 - Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, la concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare valori soglia specifici in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>G 5.1 - Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, La concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione valori soglia specifici in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60 EC e dalla Convenzione di Barcellona.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> <p>G 5.1 - Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, La concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione valori soglia specifici in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60 EC e dalla Convenzione di Barcellona.</p>

Attuale GES
<p>G 5.2 - I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato 'Buono' per l'Elemento di Qualità Biologica 'Fitoplancton'; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla 'a' non deve superare valori soglia da definire per ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>G 5.2 - I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato 'Buono' per l'Elemento di Qualità Biologica 'Fitoplancton'; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla 'a' in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione non deve superare valori soglia da definire per ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione specifici in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60 EC e dalla Convenzione di Barcellona.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> <p>G 5.2 - I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato 'Buono' per l'Elemento di Qualità Biologica 'Fitoplancton'; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla 'a' in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione non deve superare valori soglia da definire per ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione specifici in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60 EC e dalla Convenzione di Barcellona.</p>

Attuale GES
<p>G 5.3 - Non vi sono fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici né morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>Non vi sono fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici né morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.</p> <p>G 5.3 - La concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque di fondo deve essere superiore al valore soglia in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> <p>Non vi sono fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici né morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.</p> <p>G 5.3 - La concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque di fondo deve essere superiore al valore soglia in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.</p>

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 5 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale Traguardo ambientale
T 5.1 - Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema di trattamento secondario delle acque reflue.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Allo stato attuale non vengono proposte modifiche alla definizione del Target.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u> T 5.1 - Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema di trattamento secondario delle acque reflue.

Attuale Traguardo ambientale
T 5.2 - Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'art. 105 c.3 ² , secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Allo stato attuale non vengono proposte modifiche alla definizione del Target.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u> T 5.2 - Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'art. 105 c.3 ² , secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

Attuale Traguardo ambientale
T 5.3 - Sono ridotti i carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all'ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Sono ridotti Non si registrano incrementi nei carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all'ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u>
T 5.3 - Non si registrano incrementi nei carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all'ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento.

Attuale Traguardo ambientale
T 5.4 - Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della concentrazione di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, derivante dalla diminuzione degli input antropici di nutrienti, calcolata per un periodo di 6 anni (media geometrica + errore standard). Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun incremento nella concentrazione (media geometrica + errore standard) di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, calcolata per un periodo di 6 anni, derivante dagli input antropici di nutrienti.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
T 5.4 - Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della non vi è alcun incremento nella tendenza della concentrazione di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, derivante dalla diminuzione degli input antropici di nutrienti, calcolata per un periodo di 6 anni (media geometrica + errore standard). Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun incremento nella concentrazione (media geometrica + errore standard) di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, calcolata per un periodo di 6 anni, derivante dagli input antropici di nutrienti.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Proposta a.</u> Eliminare il target T 5.4
<u>Proposta b.</u> Mantenere il target T 5.4 e riformularlo come segue:
T 5.4 - Per i corpi idrici marino-costieri appartenenti ai Macrotipi I, II e III (D.M. 260/2010) non vi sono incrementi nella concentrazione (media geometrica + errore standard) di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, calcolata per un periodo di 12 anni , derivante dagli input antropici di nutrienti.

Attuale Traguardo ambientale
<p>T 5.5 - Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a', legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica. Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a' derivante dagli input antropici di nutrienti.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>T 5.5 - Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza non vi è alcun incremento nella tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a', legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica. Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a' derivante dagli input antropici di nutrienti.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p><u>Testo confermato</u></p>
<p>T 5.5 - Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza non vi è alcun incremento nella tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a', legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica. Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a' derivante dagli input antropici di nutrienti.</p>

Attuale Traguardo ambientale
<p>T 5.6 - Sono ridotti i fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici e/o di morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p>Allo stato attuale non vengono proposte modifiche alla definizione del Target</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p> <p>T 5.6 Sono ridotti i Non vi è incremento dei fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici e/o di morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p>T 5.6 - Non vi sono incrementi nei fenomeni di ipossia e/o anossia nelle acque di fondo.</p>

DESCRITTORE 6 - INTEGRITÀ DEL FONDALE MARINO

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 6 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF. IL GES è in comune con il Descrittore 1

Attuale GES
<p>G1.2 - Gli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>G6.1 - È assente ogni pressione significativa dovuta a: a) perturbazioni fisiche determinate dalle attività antropiche che operano in modo attivo sul fondo marino e b) perdita fisica su substrati biogenici connessa alle attività antropiche.</p>
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti:</u></p> <p>G1G6.1 - L'entità della perdita del tipo di habitat, dovuta a pressioni antropiche, non deve superare il 2% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione, e gli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat, compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica, non devono superare il 25% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p><u>Testo confermato</u></p> <p>G1G6.1 - L'entità della perdita del tipo di habitat, dovuta a pressioni antropiche, non deve superare il 2% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione, e gli effetti negativi dovuti a pressioni antropiche sulla condizione del tipo di habitat, compresa l'alterazione della struttura biotica e abiotica, non devono superare il 25% dell'estensione del tipo di habitat oggetto di valutazione.</p>

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 6 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale Traguardo ambientale
<p>T 1.2 - Incremento nel numero degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona che mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>T 6.1 - È adottata una specifica regolamentazione per la limitazione degli impatti derivanti da perdita fisica su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.</p> <p>T 6.2 - È tutelata dal fenomeno di perturbazione fisica almeno il 10% dell'area relativa ai substrati attualmente sfruttabili dalle attività di pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo.</p> <p>T 6.3 - È implementata una regolamentazione per verificare:</p> <ul style="list-style-type: none">- che non si esercitino attività di pesca su substrati biogenici, tenendo in considerazione anche le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009;- che le imbarcazioni che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla posizione delle imbarcazioni stesse, in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico con LFT < 15 m.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
<p><u>Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti:</u></p> <p>T1T6.1 - Mantenimento o conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat marini di particolare valenza conservazionistica ed elencati negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona e nella Direttiva Habitat, quali <i>P. oceanica</i> (Habitat 1120), coralligeno e coralli profondi - coralli bianchi (Habitat 1170) e fondi a rodoliti; attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">- Iniziative di restauro passivo mediante la realizzazione di campi ormeggio in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;- Iniziative pilota di restauro attivo degli habitat 1120 e 1170, in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;- Implementazione della regolamentazione per la verifica che la totalità delle imbarcazioni (100%) che operano con attrezzi da pesca trainati, che hanno interazione con il fondo, o con reti a circuizione siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> <p><u>Posidonia, Coralligeno, Coralli profondi, Coralli bianchi, Rodoliti:</u></p> <p>T1T6.1 - Mantenimento o conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat marini di particolare valenza conservazionistica ed elencati negli annessi del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona e nella Direttiva Habitat, quali <i>P. oceanica</i> (Habitat 1120), coralligeno e coralli profondi - coralli bianchi (Habitat 1170) e fondi a rodoliti; attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">- Iniziative di restauro passivo mediante la realizzazione di campi ormeggio in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;- Iniziative pilota di restauro attivo degli habitat 1120 e 1170, in siti di particolare interesse conservazionistico individuati per ciascuna MRU;- Implementazione della regolamentazione CE 2023/2042 per la verifica che la totalità delle imbarcazioni (100%) che operano con attrezzi da pesca trainati, che hanno interazione con il fondo, o con reti a circuizione siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.

DESCRITTORE 7 - CONDIZIONI IDROGRAFICHE

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 7 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica.

Attuale GES
G 7.1 - Non più del 5% dell'estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, presenta impatti dovuti a cambiamenti permanenti delle condizioni idrografiche conseguenti alla realizzazione di infrastrutture soggette a VIA nazionale.
Proposta di modifica
Da confermare
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u> G 7.1 - Non più del 5% dell'estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, presenta impatti dovuti a cambiamenti permanenti delle condizioni idrografiche conseguenti alla realizzazione di infrastrutture soggette a VIA nazionale.

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 7 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica.

Attuale Traguardo ambientale
T 7.1 - Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi a specifiche categorie di infrastrutture soggette a VIA nazionale.
Proposta di modifica
Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi alle seguenti categorie di infrastrutture soggette a VIA nazionale, mediante l'applicazione della Guida Metodologica: porti, terminali di rigassificazione e parchi eolici.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u> Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi alle seguenti categorie di infrastrutture soggette a VIA nazionale, mediante l'applicazione della Guida Metodologica: porti, terminali di rigassificazione e parchi eolici.

DESCRITTORE 8 - CONTAMINANTI

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 8 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale GES
G 8.1 - Le concentrazioni, per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l'eccezione dei radionuclidi, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata per categoria di contaminanti, agli Standard di Qualità Ambientale previsti.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
G 8.1 - Le concentrazioni, per ciascuna matrice e categoria di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata, agli Standard di Qualità Ambientale previsti.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u> G 8.1 - Le concentrazioni, per ciascuna matrice e categoria di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata, agli Standard di Qualità Ambientale previsti.

Attuale GES
G 8.2 - Per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l'eccezione dei radionuclidi, le variazioni in termini di effetti biologici non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e soglie.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
G 8.2 - Per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, le variazioni in termini di effetti biologici, misurate su una specie bioindicatrice riconosciuta a livello internazionale, non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e/o soglie.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u> G 8.2 - Per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, le variazioni in termini di effetti biologici, misurate su una specie bioindicatrice riconosciuta a livello internazionale, non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e/o soglie.

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 8 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale Traguardo ambientale
T 8.1 - Entro il 2020 sono ridotte le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
T 8.1 - In ogni ciclo di valutazione, sono ridotte, in termini percentuali, le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti, espresse in forma indicizzata e integrata, a livello di categoria di contaminanti e/o matrice.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u>
T 8.1 - In ogni ciclo di valutazione, sono ridotte, in termini percentuali, le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti, espresse in forma indicizzata e integrata, a livello di categoria di contaminanti e/o matrice.

Attuale Traguardo ambientale
T 8.2 - Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
T 8.2 - Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica, misurati in specie bioindicatrici riconosciute a livello internazionale ed utilizzate nei programmi di monitoraggio della regione Mediterraneo.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u>
T 8.2 - Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica, misurati in specie bioindicatrici riconosciute a livello internazionale ed utilizzate nei programmi di monitoraggio della regione Mediterraneo.

DESCRITTORE 9 - CONTAMINAZIONE NEI PRODOTTI DELLA PESCA

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 9 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale GES
G 9.1 - Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
G 9.1 - Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali (con una copertura spaziale pari almeno al 50% della specifica MRU) sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. UE 2023/915 e successive modifiche), e almeno il 70% degli individui non supera i limiti di legge.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> G 9.1 - Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali (con una copertura spaziale pari almeno al 50% della specifica MRU) sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. UE 2023/915 e successive modifiche), e almeno il 70% degli individui non supera i limiti di legge.

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 9 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica e dell'interlocuzione con il MASAF.

Attuale Traguardo ambientale
T 9.1 - Tende a diminuire la concentrazione di contaminanti nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali non conformi secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
T 9.1 - In ciascuna MRU diminuisce, in termini percentuali, il numero di campioni con concentrazioni di contaminanti non conformi ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. UE n. 2023/915 e successive modifiche).
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> T 9.1 - In ciascuna MRU diminuisce, in termini percentuali, il numero di campioni con concentrazioni di contaminanti non conformi ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. UE n. 2023/915 e successive modifiche).

DESCRITTORE 10 - RIFIUTI MARINI

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 10 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica.

Attuale GES
G10.1 - La composizione e la quantità dei rifiuti marini sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua, sul fondo marino, dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua e dei rifiuti marini ingeriti dagli animali marini sono tali da non provocare rilevanti impatti sull'ecosistema costiero e marino.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
G10.1a - La quantità dei rifiuti sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondo tende al valore soglia. G10.1b - La quantità dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua tende al valore soglia.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> G10.1a - La quantità dei rifiuti sul litorale, nello strato superficiale della colonna d'acqua e sul fondo tende al valore soglia. G10.1b - La quantità dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua tende al valore soglia.

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 10 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica.

Attuale Traguardo ambientale
T 10.1 Tende a diminuire il numero/quantità dei rifiuti marini presenti sui litorali, nello strato superficiale della colonna d'acqua, sul fondo marino ed è ridotto il tasso di incremento dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua riducendo l'immissione ed aumentando la raccolta di rifiuti a mare e sui litorali.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Allo stato attuale non vengono proposte modifiche alla definizione del Target.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<p style="text-align: center;"><u>Testo confermato</u></p> T 10.1 Tende a diminuire il numero/quantità dei rifiuti marini presenti sui litorali, nello strato superficiale della colonna d'acqua, sul fondo marino ed è ridotto il tasso di incremento dei microrifiuti nello strato superficiale della colonna d'acqua riducendo l'immissione ed aumentando la raccolta di rifiuti a mare e sui litorali.

Attuale Traguardo ambientale
T 10.2 È decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Allo stato attuale non vengono proposte modifiche alla definizione del Target.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u>
T 10.2 È decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini.

Attuale Traguardo ambientale
T 10.3 Sono ridotte le lacune conoscitive sull'origine, stato, composizione, dispersione e impatti dei rifiuti in mare attraverso l'incremento di programmi di indagine.
Proposta di modifica sottoposta a Consultazione pubblica
Allo stato attuale non vengono proposte modifiche alla definizione del Target.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u>
T 10.3 Sono ridotte le lacune conoscitive sull'origine, stato, composizione, dispersione e impatti dei rifiuti in mare attraverso l'incremento di programmi di indagine.

DESCRITTORE 11 - RUMORE SUBACQUEO

1. ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEL BUONO STATO AMBIENTALE

Si riporta di seguito la definizione del GES per il Descrittore 11 presente nel D.M. 15 febbraio 2019, le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica.

Attuale GES
<p>G 11.1 I livelli dei suoni impulsivi di elevata intensità a bassa e media frequenza, introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche, sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e le attività antropiche che introducono tali suoni sono regolate e gestite affinché non vi siano impatti significativi a lungo termine sulle specie marine a livello di popolazione.</p>
Proposta di modifica
Confermato
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u>
<p>G 11.1 I livelli dei suoni impulsivi di elevata intensità a bassa e media frequenza, introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche, sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e le attività antropiche che introducono tali suoni sono regolate e gestite affinché non vi siano impatti significativi a lungo termine sulle specie marine a livello di popolazione.</p>

Attuale GES
<p>G 11.2 I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione.</p>
Proposta di modifica
<p>I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione. I valori della baseline media annuale tendono a diminuire nel ciclo di valutazione.</p>
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u>
<p>G 11.2 - I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione. I valori della baseline media annuale tendono a diminuire nel ciclo di valutazione.</p>

2. ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 190/2010 – DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI AMBIENTALI

Si riportano di seguito le definizioni dei traguardi ambientali per il Descrittore 11 presente nel D.M. 15 febbraio 2019 le relative proposte di modifica poste in consultazione pubblica e le eventuali proposte a seguito della consultazione pubblica.

Attuale Traguardo ambientale
T 11.1 - È implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino.
Proposta di modifica
È implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino.” Devono essere definiti a livello sottoregionale habitat e specie target.
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u> T 11.1 - È implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente marino.” Devono essere definiti a livello sottoregionale habitat e specie target.

Attuale Traguardo ambientale
T 11.2 - È definito un “ <i>baseline level</i> ” per i suoni continui a bassa frequenza (“ <i>ambient noise</i> ”) nelle tre sottoregioni marine.”
Proposta di modifica
<ul style="list-style-type: none">– Il rilevamento della baseline in CatA D11C2 deve essere esteso ad almeno due altre stazioni (rispettivamente in Mediterraneo Occidentale e Adriatico Meridionale) e mantenuta nell’assetto presente.– Devono essere definiti a livello sottoregionale habitat e specie target
Proposta di modifica a seguito della Consultazione pubblica
<u>Testo confermato</u> T 11.2 - Il rilevamento della baseline in CatA D11C2 deve essere esteso ad almeno due altre stazioni (rispettivamente in Mediterraneo Occidentale e Adriatico Meridionale) e mantenuta nell’assetto presente. Devono essere definiti a livello sottoregionale habitat e specie target